

***REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA» DI CATANZARO***

***ORGANI DI ATENEIO
ELEZIONI DEL RETTORE***

Art. 1

L'elezione del Rettore è indetta dal Decano, mediante avviso da affiggere all'Albo dell'Università non meno di quindici giorni prima del giorno stabilito per le elezioni.

Il Decano sovrintende al procedimento per l'elezione del Rettore e provvede, inoltre, alla costituzione del seggio elettorale composto da tre Membri, di cui un Professore Ordinario, con funzioni di Presidente.

Art. 2

Il Rettore è eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

Le candidature dovranno essere presentate al Decano entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

L'avviso di indizione delle elezioni indica la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai tre rappresentanti dei ricercatori eletti nei Consigli di ciascuna Facoltà. In prima applicazione l'elettorato attivo spetta, altresì, all'unità di personale Tecnico-amministrativo ed ai due studenti eletti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procederà, entro sette giorni successivi, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; a parità di voti é eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il Rettore dura in carica cinque anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due volte.

Art. 3

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Decano costituisce la Commissione Elettorale che è composta dal Decano, che la presiede, e da due docenti come componenti effettivi, più due docenti come componenti supplenti, designati dal Senato Accademico.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, dichiara i risultati dell'elezione.

***ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO IN
SENO AL SENATO ACCADEMICO***

Le elezioni della rappresentanza dei Direttori del Dipartimento in seno al Senato Accademico, di cui all'art 8 comma 1 dello Statuto, sono indette dal Rettore almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo non meno di quindici giorni prima del giorno stabilito per le elezioni.

Il Rappresentante dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico resta in carica un

triennio, salvo la perdita della carica di Direttore di Dipartimento nel corso del mandato.

Il Decreto di indizione delle elezioni indica la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

I componenti di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto, in misura pari ad un rappresentante ogni tre Presidi, sono eletti da tutti i Professori di I e II fascia e dai Ricercatori afferenti a tutti i Dipartimenti.

Le candidature dovranno essere presentate al Rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

Ciascun elettore esprime il proprio voto indicando nella scheda il nominativo di un solo docente eleggibile.

L'elenco dei docenti appartenenti a ciascuna aggregazione elettorale è trasmesso al seggio elettorale costituito da tre Membri: un professore ordinario che lo presiede, un professore associato e un ricercatore. Le funzioni di segretario sono affidate ad un Funzionario Amministrativo.

Con decreto di indizione delle votazioni o con decreto successivo, si procederà alla elezione dei seggi elettorali che saranno composti da:

- a) un Presidente scelto tra i professori Ordinari e Straordinari dell'Università;
- b) due componenti scelti tra il personale docente dell'Università.

Risulta eletto il Docente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto.

Le elezioni non sono valide se non ha partecipato alla votazione almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le elezioni delle Rappresentanze di due Professori di ruolo di I fascia, di un professore di ruolo di II fascia, di un ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico – amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 10, comma 1 dello Statuto, sono indette dal Rettore di norma tre mesi prima della scadenza del mandato dei Membri, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo non meno di quindici giorni prima del giorno stabilito per l'elezioni.

In caso di anticipata conclusione del mandato conferito ad uno dei Consiglieri, il Rettore indice nuove elezioni per il completamento del mandato secondo le modalità definite in via regolamentare.

Il Decreto di indizione delle elezioni indica la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Le candidature dovranno essere presentate al Rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

Ai fini delle elezioni del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione l'elettorato attivo spetta al personale docente e tecnico–amministrativo in servizio al momento della data di pubblicazione del decreto di indizione delle votazioni.

Hanno diritto al voto coloro i quali, pur non essendo iscritti negli elenchi, comprovano con un attestato rilasciato dall'Ufficio competente la loro appartenenza al corpo elettorale.

L'elettorato passivo spetta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento delle elezioni, al personale tecnico–amministrativo

e bibliotecario.

Ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza.

Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voto risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo.

A parità di questa viene eletto il più anziano di età.

Le elezioni non sono valide se non ha partecipato alla votazione almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Con decreto rettorale verrà istituita una Commissione Elettorale Centrale composta da :

- a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, straordinari e dirigenti;
- b) un componente scelto tra i professori associati;
- c) un componente scelto tra i ricercatori;
- d) due componenti scelti tra i funzionari tecnici ed amministrativi dell'Università, tra i quali il segretario.

Con decreto di indizione delle votazioni o con decreto successivo, si procederà alla elezione dei seggi elettorali che saranno composti da:

- a) un Presidente scelto tra docenti o dirigenti;
- b) due componenti scelti tra il personale tecnico - amministrativo dell'Università.

Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Al termine delle operazioni di voto i seggi procedono al computo delle schede votate.

I seggi, quindi, procedono allo scrutinio delle schede per le elezioni dei rappresentanti.

Il relativo verbale, firmato da tutti i componenti del seggio, viene inviato immediatamente alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviati in plichi separati e sigillati, le schede votate, le schede votate e contestate e le schede non votate.

Sulla base dei risultati del verbale trasmesso dai seggi, la Commissione Elettorale Centrale accerta il raggiungimento del quorum di cui all'art. 99 del D.P.R. 382/80 (1/3 degli aventi diritto al voto). La suddetta Commissione effettua lo scrutinio delle schede per il Consiglio di Amministrazione e redige il verbale delle operazioni compiute.

La Commissione medesima decide inoltre sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Essa si pronuncia sui risultati delle elezioni, trasmette al Rettore i verbali delle attività svolte con le schede elettorali che allega perché siano conservate durante la durata in carica degli organi eletti.

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici entro dieci giorni dalle elezioni.

Nei cinque giorni successivi può essere proposto il ricorso.

La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi in via definitiva entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario ed eventualmente i membri dei seggi elettorali.

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni immediatamente successivi alla scadenza dei termini prescritti per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti sui ricorsi stessi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità dell'eletto, il rappresentante del personale docente e ricercatore, è sostituito, mediante indizione di nuove elezioni cui partecipa soltanto il personale interessato.

Le rappresentanze non sono rieleggibili per più di una volta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

ORGANI DI FACOLTÀ

ELEZIONI DEL PRESIDE DI FACOLTÀ

Sono organi di governo della Facoltà il Preside ed il Consiglio.

Il Preside è eletto fra i Professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione e che abbiano presentato la propria candidatura prima dello svolgimento delle elezioni, ed è nominato con proprio decreto dal Rettore.

L'elezione del Preside è indetta dal Decano che ne dà tempestiva comunicazione al Rettore.

Le candidature dovranno essere presentate al Decano.

L'elettorato attivo spetta a tutti i Professori di I e II fascia, ai tre rappresentanti dei Ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà, al rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Facoltà e ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà (in numero di 4 per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 4 per la Facoltà di Giurisprudenza e 2 per la Facoltà di Farmacia).

L'elezione si svolge secondo le modalità stabilite per l'elezione del Rettore.

Il Decreto di indizione delle elezioni indica la data delle elezioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Il Preside dura in carica tre anni e può essere rieletto due sole volte consecutive.

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SENO AL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Le elezioni delle rappresentanze dei Ricercatori (n. 3 unità) e del personale tecnico-amministrativo (n. 1 unità), così come stabilite dall'art. 13 dello Statuto dell'Ateneo, sono indette dal Preside, che ne dà tempestiva comunicazione al Rettore, da dieci a quindici giorni prima dal giorno stabilito per le elezioni.

Le candidature dovranno essere presentate al Preside, dal 6° al 10° giorno dalla data di pubblicazione del bando di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

Il provvedimento di indizione delle elezioni indica la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero, l'ubicazione e la costituzione dei seggi elettorali.

L'elettorato attivo spetta a tutti i Ricercatori afferenti alla Facoltà nonché a tutto il personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture della Facoltà in servizio alla data del provvedimento di indizione delle elezioni.

Le rappresentanze dei Ricercatori sono elette tra i Ricercatori a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto.

Le rappresentanze dei Ricercatori e del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.

ELEZIONI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione ed è nominato con decreto del

Rettore.

Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni e può essere rieletto per due sole volte consecutive. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.

L'elezione del Direttore di Dipartimento è indetta dal Decano, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, mediante comunicazione agli aventi diritto.

Il Decano dovrà, inoltre, darne tempestiva comunicazione al Rettore.

Le elezioni dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla data di indizione.

Le candidature dovranno essere presentate al Decano.

L'elettorato attivo spetta a tutti i Professori di I e II fascia e ai Ricercatori afferenti al Dipartimento. Il provvedimento di indizione delle elezioni indica la data delle elezioni, nonché il numero, la costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Risulta eletto il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti

**ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE TECNICO -
AMMINISTRATIVO IN
SENO AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

Le elezioni del rappresentante del personale tecnico - amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, prevista dall'art. 16 dello Statuto dell'Ateneo, sono indette dal Direttore di Dipartimento da dieci a quindici giorni prima dal giorno stabilito per le elezioni.

Le candidature dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento dal 6° al 10° giorno dalla data di pubblicazione del bando di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

Il provvedimento di indizione delle elezioni indica la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero, l'ubicazione e la costituzione dei seggi elettorali.

L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico - amministrativo afferente alle strutture del Dipartimento in servizio alla data del provvedimento di indizione delle elezioni.

Alla nomina del rappresentante provvede il Rettore con proprio decreto.

Le rappresentanze del personale tecnico - amministrativo durano in carica tre anni.

NORME COMUNI

I seggi elettorali sono costituiti almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente provvede alla nomina del segretario scegliendolo tra gli scrutatori.

Il Presidente, con i poteri di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel seggio.

Egli cura, altresì, a mezzo del segretario, la stesura del processo verbale.

Costituito il seggio elettorale il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo dell'università e la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale.

Procede quindi al controllo dell'urna o delle urne destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.

Il Presidente all'ora indicata dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione e indipendentemente all'ordine di indicazione negli elenchi.

Possono accedere ai seggi elettorali tutti gli aventi diritto al voto che non hanno ancora votato.

Le schede per le votazioni del Rettore, delle Rappresentanze in seno al Senato Accademico

e Consiglio di Amministrazione sono predisposte dalla Direzione Amministrativa; quelle per le votazioni dei Presidi e delle Rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento sono predisposte rispettivamente dalla Facoltà e dai Dipartimenti.

Ciascun elettore esprime il proprio voto indicando nella scheda il nominativo di un solo candidato prescelto.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Ove sia stato espresso un numero superiore di preferenze oltre a quello previsto la scheda sarà considerata nulla.

Per essere ammesso a votare ogni elettore è tenuto a documentare la propria identità personale almeno che non sia conosciuto dai componenti del seggio elettorale.

Dopo aver esercitato il diritto di voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirle ai componenti del seggio per essere deposte nelle rispettive urne attraverso l'apposita feritoia.

Nell'ora stabilita dal provvedimento con il quale sono indette le elezioni, il Presidente del seggio dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco degli elettori e successivamente inizia lo spoglio delle schede.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.

Il Presidente, rimossi i sigilli dalle urne, dà inizio allo spoglio delle schede e coadiuvato dai componenti del seggio estrae ad una ad una le schede dell'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce il nominativo che risulta votato.

In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevato da uno o più componenti del seggio, il Presidente ne dà atto con apposita annotazione a tergo della scheda stessa.

Il Presidente si pronuncia, quindi, in via provvisoria sulla validità o nullità del voto.

Completato lo spoglio il Presidente forma una graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto il voto e proclama gli eletti.

A parità di voto risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo. A parità di questa viene eletto il più anziano di età.

Il Rettore procede alla proclamazione dei risultati e con proprio decreto degli eletti.

La durata del mandato è stabilita per ciascun organo dallo Statuto.

Di tutte le operazioni il Presidente del seggio redige apposito verbale.

I ricorsi, presentati alla Direzione, saranno decisi da una Commissione costituita dal Rettore o suo delegato, Direttore e Presidente del seggio.

Tutte le votazioni del presente regolamento saranno ritenute valide se alle stesse vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme per la elezione dei Consigli Comunali.